



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Lina RUBINO	- Presidente -
Dott. Cristiano VALLE	- Consigliere -
Dott. Augusto TATANGELO	- Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele ROSSI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13005-2021 proposto da:

POWER GREEN S.R.L. in concordato preventivo, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Dino Massai, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Bazzoni 15, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe FEMIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio GATTINI;

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., in persona dei rispettivi procuratori speciali, Maria Angela FANETTI e Cristina GIORGI, elettivamente domiciliate in Roma, viale Lucio Anicio

Oggetto

**OPPOSIZIONE
ESECUZIONE**

Pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. -
 Oggetto - Saldo creditore di conto corrente bancario -
 Dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. - Contenuto negativo - Dedotta esistenza di un "vincolo di operatività" sulle somme pignorate -
 Opponibilità al creditore precedente -
 Esclusione

R.G.N. 13005/2021

Cron.

Rep.

Ud. 3/5/2023

- ricorrente - Udienza Pubblica
"cameralizzata"



Gallo 102, presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio POLESE,
rappresentate e difese dall'Avvocato Manlio BIANCHINI;

- controricorrenti -

nonché contro

F.A.R.E. S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", Flavia De Franceschi, domiciliata "ex lege" in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Di Prima;

- controricorrente -

e contro

AMCO S.P.A., BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOCIETÀ COOPERATIVA;

- intime -

Avverso la sentenza n. 186/2021 del Tribunale di Pordenone, depositata il 16/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Green Power S.r.l., in concordato preventivo, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 186/21, del 16 marzo 2021, del Tribunale di Pordenone, di rigetto dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da essa proposta avverso l'ordinanza che, nell'ambito di procedura espropriativa mobiliare presso il terzo debitore, ha dichiarato l'impignorabilità del saldo creditore esistente sul conto corrente n. 1965506, facente capo alla società F.A.R.E. S.r.l., presso la



società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (d'ora in poi, "MPS").

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere creditrice della società F.A.R.E. – per l'importo di € 466.235,44, oltre interessi – per lavori di realizzazione di due moduli della centrale biogas del Comune di Aviano. Conseguito decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, per la riscossione del proprio credito, Green Power intimava alla società debitrice, con atto di precetto, il pagamento del dovuto, in mancanza del quale sottoponeva a pignoramento le somme dovute e debende a F.A.R.E., per qualsiasi ragione o causa, dalla società Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. (d'ora in poi, "GSE"), in forza di convenzione del 4 aprile 2013, attribuita a F.A.R.E. del diritto a percepire dal GSE, sino al 24 febbraio 2008, la tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete dell'impianto di Aviano.

Tuttavia, GSE dichiarava – ex art. 547 cod. proc. civ. – che i crediti vantati da F.A.R.E. non risultavano assoggettabili a pignoramento, in quanto già vincolati da una cessione di credito "*pro solvendo*", divenuta efficace a seguito di accettazione da parte di esso debitore ceduto.

Stante la portata di tale dichiarazione, la creditrice esecutante – dopo aver scelto di non coltivare la procedura esecutiva, non iscrivendo a ruolo l'atto di pignoramento, privandolo così di efficacia – presentava istanza ex artt. 492-*bis* cod. proc. civ. e 155-*quinquies* disp. att. cod. proc. civ. al Presidente del Tribunale di Pordenone, per essere autorizzata a effettuare, mediante richiesta ai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, la ricerca di beni e crediti di F.A.R.E. da sottoporre ad esecuzione forzata.



All'esito della stessa, veniva accertato che F.A.R.E. risultava intrattenere i seguenti rapporti di conto corrente con gli istituti di credito appresso meglio indicati: Banca MPS, conti correnti aperti il 15 ottobre 2009 e il 23 novembre 2010; Banca Popolare di Vicenza S.p.a., conto corrente aperto il 17 dicembre 2010; Banca di Credito Cooperativo pordenonese, conto corrente aperto l'11 giugno 2013.

Pertanto, avendo l'odierna ricorrente sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute e debende, i titoli e i crediti e ogni altro bene o diritto di cui risultava titolare F.A.R.E., in relazione ai rapporti da essa intrattenuti con i tre istituti di credito appena menzionati, gli stessi rendevano le rispettive dichiarazioni ex art. 547 cod. proc. civ.

In particolare, MPS, per quanto qui ancora di interesse, dichiarava che, alla data di notifica del pignoramento, risultava sul conto corrente n. 1965506 un saldo creditore non pignorabile. Esso, infatti, era vincolato – in virtù dell'atto con cui F.A.R.E. aveva ceduto "*pro solvendo*" (in favore delle società MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a.) il credito vantato verso GSE, cessione formalizzata con scrittura privata autenticata in data 26 maggio 2014, divenuta efficace a seguito di accettazione da parte del debitore ceduto, anteriore alla notifica del pignoramento – a garanzia di un finanziamento concesso alla medesima società F.A.R.E., tra gli altri istituti di credito, da MPS.

Dichiarata dal giudice dell'esecuzione l'impignorabilità del saldo creditore esistente sul suddetto conto corrente n. 1965506, facente capo alla società F.A.R.E. S.r.l., presso MPS, la creditrice proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

L'opposizione, però, veniva rigettata dall'adito Tribunale pordenonese – dopo aver dato atto dell'assenza di richiesta e,



comunque, della non necessarietà dei provvedimenti indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ. – all’esito della fase di merito del giudizio di opposizione, nella quale veniva ribadita l’impignorabilità del saldo creditore sul conto corrente n. 1965506 e l’esistenza di un saldo negativo sul 1923350, pure oggetto di pignoramento.

3. Avverso la sentenza del Tribunale pordenonese ha proposto ricorso per cassazione Green Power, sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 2914, comma 1, n. 2), 1260 e ss., 1322 e 1327 cod. civ., lamentando la violazione del principio di opponibilità al creditore pignorante unicamente delle cessioni di crediti anteriori al pignoramento, notificate o accettate dal debitore ceduto prima dell’iniziativa esecutiva, e non anche di negozi privati non contemplati dall’ordinamento ed espressione dell’autonomia negoziale delle parti, produttivi di effetti giuridici solo nei confronti di coloro che li hanno conclusi, ma non anche dei terzi.

La ricorrente ha sempre contestato, come ribadisce anche in questa sede, la legittimità del meccanismo – creato dalle banche finanziatrici e dalla società F.A.R.E. con l’atto notarile del 26 maggio 2014, notificato a GSE il successivo 4 luglio – quale cessione del credito, con conseguente apposizione del vincolo sul conto corrente di F.A.R.E. presso MPS, negando che esso abbia le caratteristiche prescritte dalla legge per produrre effetto in pregiudizio al creditore pignorante, come stabilito dall’art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ.

Che non si tratti di una cessione del credito, sarebbe, poi, confermato dal fatto che i pagamenti effettuati da GSE sono



diretti alla cedente (ovvero F.A.R.E.), e non alle banche finanziatrici, mentre nell'ipotesi di cessione del credito il pagamento deve avvenire direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente. Ulteriore conferma deriverebbe, poi, dal fatto che il saldo di conto corrente risulta nella titolarità e disponibilità di F.A.R.E., dal momento che solo una parte di ciò che viene pagato da GSE, e che alimenta il conto corrente in questione, serve al rimborso del finanziamento concesso dalle banche, la maggior parte del denaro essendo, invece, destinata a pagamenti di terzi creditori di F.A.R.E.

Ne consegue, dunque, che il "vincolo" in favore delle banche finanziate altro non è se non un meccanismo – espressione, ex art. 1322 cod. civ., dell'autonomia privata delle parti che lo hanno posto in essere e, dunque, efficace solo nei confronti delle stesse – in forza del quale esse non sono state rese cessionarie del credito di F.A.R.E., ma solo immesse nel potere di amministrazione di tutti i crediti e i debiti facenti capo a tale società, essendo ogni suo pagamento soggetto ad una loro preventiva autorizzazione.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il conto corrente intestato a F.A.R.E. alimentato solo dai pagamenti relativi all'energia elettrica prodotta dalla centrale di Aviano e, inoltre, che detta società avesse maturato, prima dell'avvio della procedura esecutiva in oggetto, una esposizione debitoria di svariati milioni.

"Di contro", assume la ricorrente, "le risultanze istruttorie, che la sentenza ha omesso di esaminare, dimostrano che il conto corrente è alimentato da entrate ulteriori rispetto ai



versamenti del GSE e che F.A.R.E. non aveva alcun debito impagato nei confronti delle banche”.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 547 cod. proc. civ. e del principio per cui, quando il pignoramento colpisce tutti i rapporti che il debitore esecutato intrattiene con un istituto di credito, la dichiarazione del terzo pignorato deve dare conto, esplicitandoli, di tutti i rapporti bancari in essere con il debitore; è denunciato, inoltre, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il conto corrente intestato a F.A.R.E., riconosciuto “libero” dalle banche (ovvero, il n. 1923350), non sarebbe stato oggetto dell’iniziativa esecutiva di essa Power Green, né del giudizio di accertamento ex art. 549 cod. proc. civ.

Assume, infatti, la ricorrente che la propria iniziativa esecutiva ha colpito, invece, anche il conto corrente in questione, del quale MPS, con le proprie dichiarazioni, ha omesso ogni riferimento, così rendendo una dichiarazione non veritiera. Né, in senso contrario, potrebbe valere l’affermazione secondo cui tale conto corrente, prima del pignoramento, presentava un saldo negativo, visto che la documentazione prodotta, al riguardo, da MPS difetta di completezza e genuinità, evidenziando soluzioni di continuità nella ricostruzione temporale dell’estratto conto, per cui mancano gran parte delle operazioni relative al periodo successivo alla notifica del primo pignoramento, ciò di cui sarebbe stato possibile accertarsi dando corso all’ordine di esibizione richiesto da essa Green Power.



4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la Società F.A.R.E., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Hanno pure resistito all'avversaria impugnazione, con unico controricorso, le società MPS e Capital Service Banca per le Imprese, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

6. Sono rimaste solo intimata la società AMCO-Asset Management Company (già Società per la Gestione Attività S.G.A., successore della Banca Popolare di Vicenza) e la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e dell'assorbimento del terzo.

8. La ricorrente e tutte le controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito indicati.

9.1. Il primo motivo, infatti, è fondato.

9.1.1. Nello scrutinarlo, va osservato – in via preliminare – che la sentenza impugnata muove da un errore prospettico di fondo, quasi identificando, nella sostanza, l'oggetto del



pignoramento nel credito di F.A.R.E. verso GSE (e non, invece, in quello della prima nei confronti di MPS). La pronuncia afferma, infatti, che tale istituto di credito – al pari degli altri che ebbero a finanziare l'attività di F.A.R.E., in cambio di una cessione "*pro solvendo*", con finalità di garanzia delle obbligazioni restitutorie nascenti dal concesso finanziamento, dei crediti futuri spettanti ad essa verso GSE – rientrava tra i "titolari delle somme pignorate di cui al c/c 19655/06".

In realtà, unica titolare delle somme era (e resta) F.A.R.E., non potendo richiamarsi il principio – al quale, invece, ha inteso riferirsi MPS, anche nei suoi scritti defensionali innanzi a questa Corte – secondo cui "la mera titolarità formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate" (Cass. Sez. 1, sent. 23 gennaio 2004, n. 1149, Rv. 569598-01). Si tratta, per vero, di principio enunciato con riferimento al caso in cui si debba valutare, nei rapporti tra coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, di chi sia l'effettiva proprietà di somme esistenti sul conto intestato solo ad uno di essi. Esso, pertanto, non potrebbe venire in rilievo per affermare che l'effettiva titolarità di un saldo di conto corrente bancario possa spettare all'istituto di credito con cui il cliente intrattiene il rapporto contrattuale.

9.1.2. Posto, dunque che l'iniziativa assunta a norma dell'art. 543 cod. proc. civ. concerneva il saldo di un conto corrente bancario, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza, al momento del pignoramento, di un saldo positivo, visto che il contratto di conto corrente bancario "dà



luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2015, n. 6393, Rv. 634964-01).

D'altra parte, neppure è irrilevante osservare, nella stessa prospettiva (tesa ad evidenziare l'impropria sovrapposizione di piani, compiuta dal Tribunale di Pordenone, tra il saldo di conto corrente e il credito la cui riscossione contribuiva ad alimentare il primo), che la terza pignorata MPS, del tutto irritualmente, ebbe a rendere – in espletamento dell'incombente ex art. 547 cod. proc. civ. – una dichiarazione negativa. Esito basato sull'assunto che la somma esistente sul conto corrente suddetto fosse impignorabile, in ragione del convenzionalmente pattuito “vincolo di operatività”, costituito in favore di diversi istituti bancari, tra i quali anch'essa MPS, finanziatori di F.A.R.E.

Al riguardo, infatti, va rammentato il principio secondo cui, “nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge”, sicché, nella espropriazione presso terzi, “l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2023, n. 9643, nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, Rv. 662540- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28



settembre 2018, n. 23631, Rv. 650882-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2014, n. 3790, Rv. 630151-01).

9.1.3. Alla base di tale, errata, impostazione vi è, come detto, la riconduzione, alla previsione di cui all'art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ., del "vincolo di operatività" – imposto dagli istituti di credito, tra i quali pure MPS, a garanzia del credito da restituzione dei finanziamenti attribuiti a F.A.R.E. – sulle somme riscosse dalla correntista, destinate a confluire sul conto corrente n. 19655/06 in ragione dei crediti vantati da F.A.R.E. verso GSE, crediti oggetto, però, di cessione "*pro solvendo*" (accettata dalla medesima ceduta GSE, anteriormente al pignoramento) in favore dei predetti istituti bancari.

Infatti, come osserva anche il Procuratore Generale presso questa Corte, è incontestato che la debitrice esecutata F.A.R.E. abbia concluso un contratto di cessione "*pro solvendo*" di crediti futuri – quelli vantati verso GSE – con la banca terza pignorata (o meglio, anche con essa), e ciò a garanzia della restituzione della somma mutuata. Del pari, è pacifico che la cessione dei crediti sia stata notificata a GSE, e da quest'ultima espressamente accettata, in data anteriore al pignoramento.

Ciò però comporta, all'evidenza, la sola impignorabilità – ex art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ. – dei crediti vantati da F.A.R.E. verso GSE, ma non pure, in via automatica (per una sorta di "proprietà transitiva") del saldo relativo al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla prima con MPS. Non idoneo a determinare tale effetto è il "vincolo operativo", imposto a F.A.R.E. da MPS (e dagli altri istituti di credito, anch'essi appartenenti al "pool" di finanziatori della prima), essendo lo stesso frutto di una convenzione negoziale tra tali soggetti – giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ. – che dà vita, però, ad un rapporto tra di



essi, avente caratteri affini a quelli di un mandato “*in rem propriam*”, efficace solo “*inter partes*” e non opponibile al creditore precedente.

Che tale convenzione non possa assimilarsi ad una cessione del credito (tra F.A.R.E. e i predetti istituti bancari) è confermato dal fatto che i pagamenti effettuati da GSE – come correttamente evidenziato dall’odierna ricorrente – sono diretti alla cedente, ovvero F.A.R.E., e non alle banche finanziatrici, mentre nell’ipotesi di cessione del credito il pagamento deve avvenire direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente.

Il primo motivo, pertanto, merita accoglimento.

9.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

10. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo e l’impugnata sentenza va cassata.

10.1. Non occorrendo, tuttavia, ulteriori accertamenti fattuali – in quanto risulta in sé errata la pretesa di far discendere l’impignorabilità del saldo creditore di conto corrente (pacificamente positivo), in ragione dell’apposizione, sulle somme ivi esistenti, di un “vincolo operativo”, essendo questo inopponibile al creditore precedente, quand’anche dovesse investire l’intero saldo – l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. può essere immediatamente decisa, a norma dell’art. 384, comma 2, seconda alinea, cod. proc. civ., nel senso del suo accoglimento.

11. Il carattere di “assoluta novità della questione trattata” giustifica – ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel



testo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (testo applicabile "*ratione temporis*" al presente giudizio, essendo stato radicato con citazione notificata il 1° marzo 2018) – l'integrale compensazione delle spese di lite, in relazione all'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa per l'effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione della società Green Power S.r.l., in concordato preventivo, così revocando l'ordinanza di impignorabilità del saldo creditore esistente sul conto corrente n. 1965506, facente capo alla società F.A.R.E. S.r.l., presso la società Banca Monte dei Paschi di Siena, ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del medesimo Tribunale il 22-23 gennaio 2018.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi dell'art. 23, comma 8-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione "in presenza" – il 3 maggio 2023.

Il Consigliere estensore
Stefano Giaime GUIZZI

Il Presidente
Lina RUBINO

